



L'anno 2023 il giorno 30 del mese di giugno in Arezzo

**TRA**

**Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione lavorativa COOB Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale** (C.F./P.IVA 01807810518), con sede legale in Arezzo, Via Ernesto Rossi n. 4/A, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo al n. 01807810518, in persona di Paolo Bizzarri, il quale interviene al presente atto nella propria qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri ("**Consorzio**" o "**COOB**")

**E**

**Cooperativa Sociale Futura** (C.F. e P.IVA 01174390516), con sede in Arezzo (AR) Via Piero Gobbetti, n. 26, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo al n. 01174390516, in persona di Gianluca Bartolini Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, il quale sottoscrive il presente atto, munito dei necessari poteri ("**Assegnataria**" o "**Affidataria**")

di seguito, il Consorzio e l'Assegnataria potranno essere denominati singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**".

**PREMESSO CHE**

- (i) COOB è un consorzio regionale di imprese sociali di tipo 'B' con lo scopo di accrescere le opportunità di inclusione lavorativa delle proprie consorziate e si connota come impresa sociale che, per espressa previsione statutaria e regolamentare, svolge le funzioni di General Contractor al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dei propri soci aderenti; ai suddetti fini il Consorzio, nel programmare e pianificare le attività di coordinamento e di supporto tecnico e/o economico tipiche del ruolo di General Contractor, affida la materiale esecuzione delle commesse ricevute alle proprie cooperative consorziate;
- (ii) in data 29/04/2019 SEI Toscana s.r.l. ("**SEI**" o il "**Gestore**") - concessionaria in esclusiva, in forza del contratto sottoscritto con ATO Toscana Sud in data 27/03/2013 e ss.mm.ii. ("**Contratto di Servizio**"), del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Siena, Grosseto e per sei Comuni della Provincia di Livorno (Val di Cornia) (identificata con Codice CIG n. 0515753CD3) - ha sottoscritto con COOB dapprima la scrittura privata prot. n. 2970/19 (da qui in avanti, unitamente agli Addendum di cui alla successiva premessa, il "**Contratto 2019**"), avente ad oggetto l'esecuzione di alcuni Servizi sull'Area nonché le Attività Strumentali, connesse ai Servizi, come definiti e dettagliati nel Contratto stesso e nei relativi allegati e successivamente - con l'obiettivo di meglio precisare alcune pattuizioni e finalità perseguite dal Contratto 2019 nonché dal Contratto di Servizio - ha sottoscritto sempre con COOB atti modificativi e integrativi del Contratto 2019, stabilendo, tra le altre cose, la durata del Contratto 2019 fino al 28/04/2024;
- (iii) ai fini dell'esecuzione del Contratto 2019 il Consorzio, in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento Consortile, ha individuato l'Assegnataria quale cooperativa affidataria della quota parte dei servizi di igiene urbana di cui al Contratto 2019 e ha pertanto sottoscritto con essa in data 30/04/2019 il contratto di affidamento interconsortile (il "**Contratto Interconsortile 2019**");
- (iv) in data 31 gennaio 2022 l'Assemblea dell'ATO TS ha approvato i piani di riorganizzazione dei servizi (PRS), che costituiscono la declinazione del Piano Industriale proposto da SEI nella programmazione ed organizzazione dei servizi;

- (v) l'Autorità di regolazione ARERA ha disposto che la determinazione delle entrate tariffarie debba avvenire sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la determinazione dei corrispettivi, basata su costi effettivi, preveda incentivi al miglioramento della qualità della raccolta differenziata ed al recupero della materia;
- (vi) a maggio 2022 ATO TS ha approvato il PEF MTR pluriennale 2022 – 2025 - con aggiornamento biennale nel 2024 - che prevede la necessità di garantire la sostenibilità economica dei servizi tramite l'ottimizzazione della gestione;
- (vii) SEI nell'ambito del proprio Piano Industriale ha previsto, a partire dall'esercizio 2023, una forte implementazione del nuovo modello di raccolta, in parallelo con l'efficientamento dei servizi basato su: a) riorganizzazione dei servizi, applicando gli standard operativi di Piano ai servizi in sviluppo; b) efficienza delle raccolte attraverso analisi standard di riempimento e conseguente ridefinizione di frequenze e turni; c) efficienza dello spazzamento attraverso la modifica di spazzamento dei grandi centri urbani; d) nuovi servizi;
- (viii) in virtù di quanto sopra SEI ha richiesto a COOB un confronto, finalizzato alla definizione di nuovi indicatori per la definizione dei prezzi unitari a seguito della quale le stesse hanno convenuto, in considerazione del nuovo scenario industriale nonché dei nuovi standard di servizio diversi ed innovativi rispetto alle precedenti modalità operative, di superare e di risolvere di comune intesa alla data del 30 Aprile 2023 il Contratto 2019 e di sottoscrivere un nuovo contratto di affidamento con efficacia dal 01 Maggio 2023, fermo restando che, per espresso accordo tra le suddette parti, gli effetti economici del nuovo contratto decorrono retroattivamente a partire dal 01 Gennaio 2023 (salvo quanto infra per CDR e STE);
- (ix) in occasione di tale confronto SEI e COOB hanno ridefinito anche le modalità di gestione dei Centri di Raccolta (CdR) e delle Stazioni Ecologiche (STE) e convenuto sull'ipotesi di revisione dell'oggetto di affidamento e conseguentemente dei relativi diritti e obblighi, con particolare riferimento a procure e distacchi del personale, prevedendo altresì che i relativi effetti economici decorreranno a far data dal 1° aprile 2023;
- (x) al contempo SEI ha manifestato l'interesse di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'esecuzione dei servizi affidati, ed a tal fine ha concordato con COOB sulla necessità di stabilizzare quanto più possibile il perimetro di affidamento, meglio definito nell'Allegato A al presente Contratto, permettendo così una migliore gestione di risorse (personale e mezzi), il perfezionamento di investimenti a medio termine e l'individuazione di interventi organizzativi atti al contenimento dei costi;
- (xi) pertanto, in data 28.6.2023, il Gestore e COOB hanno sottoscritto il nuovo contratto di affidamento dei servizi di igiene ambientale (il "Contratto 2023");
- (xii) il Consorzio ha indicato a SEI alcune delle cooperative consorziate - tra cui anche l'Assegnataria - che eseguiranno i Servizi, identificandole nell'elenco di cui all'Allegato J al Contratto 2023;
- (xiii) alla luce di quanto sopra è interesse delle Parti risolvere di comune intesa alla data del 30 Aprile 2023 il Contratto Interconsortile 2019 e sottoscrivere un nuovo contratto di affidamento interno, con efficacia dal 01 Maggio 2023, fermo restando che, per espresso accordo tra le Parti, gli effetti economici del nuovo contratto decorrono a partire dal 01 Gennaio 2023;

- (xiv) l'Assegnataria, ai fini della corretta assegnazione del Servizio, fermo restando quanto ulteriormente previsto dall'articolo 11 del presente Contratto, dichiara:
- a) di essere socia del Consorzio dal **13/07/2004** ed iscritta nel libro soci al n. 5;
  - b) di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti a COOB ai sensi dello Statuto sociale;
  - c) di disporre del rating di qualità consortile e di conoscere quanto previsto dall'articolo 9 comma 1 lett. a) del Regolamento di Qualità Consortile e s.m.i.;
  - d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
  - e) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica, di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riferiti alla parte di servizio, oggetto del presente contratto di affidamento interconsortile ("**Contratto**");
  - f) di avere la piena conoscenza sia degli aspetti e obblighi del Contratto di Servizio, inerenti ai servizi oggetto di affidamento infra consortile sia del Contratto 2023 e dei relativi allegati sia degli standard tecnico-funzionali che dovranno essere garantiti per la corretta esecuzione del presente Contratto, in conformità alle autorizzazioni e disposizioni previste dalle normative vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di ambiente;
- (xv) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Articolo 1 (Premesse e Allegati)**

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Nello specifico, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale i seguenti documenti:
- a) Allegato A: "*Elenco servizi affidati*";
  - b) Allegato B: "*Elenco prezzi unitari-listino*";
  - c) Allegato C: "*ATS — Documento B.1 Capitolato prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi*";
  - d) Allegato D: "*Disciplinare Tecnico*";
  - e) Allegato E: "*DUVRI*";
  - f) Allegato F: "*Regolamento per il Controllo della Gestione del Servizio*";
  - g) Allegato G: "*Protocollo operativo CdR/STE*";
  - h) Allegato H: "*Flussi informativi inerenti il Contratto*"; (entro il 31 luglio)
  - i) Allegato I: "*Contratto COOB / SEI del 28.6.2023*";
  - l) Allegato L: "*Modulo fatturazione*."

#### **Articolo 2 (Definizioni)**

- 2.1 Ai fini del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencate hanno il significato agli stessi attribuito dal presente Articolo 2 oppure dalle clausole del Contratto di seguito indicate:
- a) **Area:** il territorio ricadente nel perimetro dell'ATO Toscana Sud ove verranno eseguiti i Servizi;
  - b) **ATO o ATO TS:** l'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Sud;
  - c) **Attività Strumentali:** le attività connesse ai Servizi e indicate in via esemplificativa al successivo art. 4.2 del presente Contratto;
  - d) **Contratto:** il presente contratto tra COOB e l'Assegnataria;
  - e) **Contratto Interconsortile 2019:** il contratto sottoscritto tra le Parti, aventi validità e efficacia fino alla data del 30.4.2023 e oggetto di risoluzione consensuale tra le Parti con il presente Contratto;
  - f) **Contratto 2023:** il contratto sottoscritto tra SEI e COOB in data 28.6.2023;
  - g) **Servizi o Servizi di Igiene Urbana:** il complesso dei Servizi affidati da SEI a COOB, oggetto di assegnazione pro quota da COOB all'Affidataria in forza del presente Contratto;
  - h) **Corrispettivo:** il corrispettivo spettante all'Assegnataria in forza del presente Contratto;
  - i) **Contratto di Servizio:** il contratto di concessione del 27/03/2013 tra SEI e ATO TS, come successivamente modificato e integrato;
  - j) **Listino:** elenco prezzi unitari di riferimento per la definizione dei rapporti instaurati con il presente Contratto.

### Articolo 3 (Principi Generali)

- 3.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali dovranno essere lette e interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel Contratto.
- 3.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Assegnataria dichiara:
- a) di ben conoscere il Contratto di Servizio e i suoi atti modificativi, limitatamente ai diritti e obblighi inerenti le attività e i servizi di igiene urbana, tra cui risultano ricompresi i Servizi, il Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi, allegato al Contratto di Servizio, nonché il Contratto 2023 e i relativi documenti ad esso allegati;
  - b) di avere maturato una consolidata esperienza nelle attività del tipo, natura e complessità di quelle di cui al Contratto di Servizio, avendo già svolto i Servizi, per conto di COOB, in forza del Contratto Interconsortile 2019 e di conoscere la normativa di settore e, conseguentemente di assumersi ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei Servizi;
  - c) di ben conoscere e accettare che il presente Contratto è integralmente "passante" dei rischi e delle responsabilità assunte da COOB nei confronti di SEI in forza del Contratto 2023, con la conseguenza che, con il presente Contratto, l'Assegnataria assume nei confronti di COOB ogni obbligazione e responsabilità prevista a carico di COOB dal Contratto 2023 nei confronti di SEI, limitatamente all'esecuzione dei Servizi ad essa affidati;
  - d) di adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto in relazione all'esecuzione dei Servizi nonché di osservare puntualmente le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in

materia ambientale, in materia di circolazione stradale ovvero ogni altra normativa inerente l'attività di esecuzione dei Servizi.

#### Articolo 4 (Oggetto)

- 4.1 Con il presente Contratto il Consorzio affida all'Assegnataria, che accetta, l'esecuzione dei Servizi - di cui all'Allegato A "Elenco Servizi Affidati".  
Sono ricomprese nel presente affidamento tutte le Attività Strumentali, ossia le attività connesse ai Servizi come l'attività di reportistica e rendicontazione del Servizio, gli adempimenti amministrativi e normativi connessi alla gestione dei CDR/STE, nonché la formazione del personale, con specifico riferimento alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia e dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., come meglio specificato nell'Allegato D 'Disciplinare Tecnico'.
- 4.2 Il Consorzio potrà in essere tutte le azioni a ciò necessarie ed opportune, ivi comprese le attività di coordinamento, supervisione e controllo della corretta esecuzione dei Servizi da parte dell'Assegnataria, in conformità alle discipline normative e contrattuali richiamate nel presente Contratto.
- 4.3 Con il presente Contratto le Parti concordano altresì di risolvere consensualmente il Contratto interconsortile 2019 avente efficacia fino al 30.4.2023, riservandosi di effettuare il conguaglio in relazione alle rispettive poste contabili di dare e avere a qualsivoglia titolo.

#### Articolo 5 (Modalità di svolgimento dei Servizi - Variazioni)

- 5.1 L'Assegnataria dichiara di ben conoscere e accettare che:
- i Servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui all'Allegato D "Disciplinare Tecnico";
  - le attività relative alla gestione dei CdR/STE saranno eseguite secondo le modalità previste nell'Allegato G "Protocollo Operativo CdR/STE";
  - il programma di esecuzione dei Servizi, così come le frequenze di svolgimento di ogni singolo Servizio e l'inizio e fine del periodo di esecuzione saranno condivisi con l'Assegnataria attraverso il gestionale "Ekovision", individuabili tramite i c.d. "Codici gita" riportati nell'Allegato A "Elenco dei servizi affidati".
- 5.2 L'Assegnataria prende atto che il suddetto programma di esecuzione dei Servizi potrà essere oggetto di variazione – in aumento o in diminuzione – da parte del Gestore di anno in anno con riferimento alle variazioni conseguenti alla pianificazione aziendale e/o alle variazioni sostanziali concordate con le amministrazioni Comunali.
- 5.3 L'Assegnataria prende atto e accetta che resta ferma ed immutata la facoltà di SEI di modificare il perimetro di affidamento nonché le modalità di svolgimento e/o di esecuzione dei Servizi in funzione dell'evoluzione del proprio Piano Industriale e in virtù di eventuali richieste di modifica provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni. In tali ipotesi, il Gestore ne darà comunicazione scritta a COOB che a sua volta lo comunicherà per iscritto all'Assegnataria con un preavviso:
- non inferiore a 30 (trenta) giorni per le modifiche attinenti servizi già in corso di realizzazione;

- non inferiore a 60 (sessanta) giorni per le nuove attivazioni di servizi;
  - non inferiore a 7 (sette) gironi per variazioni non sostanziali riferite a turnazioni di gite, diminuzioni o aumenti delle componenti delle gite.
- 5.4 L'Assegnataria prende altresì atto e accetta che qualsiasi variazione, dalla medesima proposta o richiesta da COOB, inerente alla pianificazione e alle modalità esecutive dei Servizi previste nell'Allegato A, dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dal Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Con riferimento alle variazioni giornaliere rispetto alla programmazione dei Servizi, le stesse dovranno essere comunicate e gestite secondo quanto previsto dall'Allegato D 'Disciplinare Tecnico' e dall'Allegato F "Regolamento per il controllo della gestione del Servizio".
- 5.5 Nel caso in cui l'Assegnataria segnali a SEI, per il tramite del Consorzio, la presenza di incongruenze tra quanto rappresentato nel Gestionale "Ekovision" e quanto effettivamente rilevato e svolto dalla medesima Assegnataria nell'esecuzione dei Servizi, SEI dovrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta segnalazione, effettuare le relative verifiche e, in caso positivo, aggiornare il suddetto Gestionale, apportando le variazioni alle componenti del Gestionale medesimo.
- 5.6 L'Assegnataria prende atto e accetta che in relazione a qualsivoglia contestazione formulata da SEI TOSCANA a COOB, relativa ad un inadempimento dell'Assegnataria nell'esecuzione delle prestazioni e dei Servizi oggetto del presente Contratto, da cui derivi qualsivoglia addebito a carico di COOB, quest'ultimo dovrà essere integralmente manlevato e tenuto indenne dall'Assegnataria medesima.

#### **Articolo 6 (Efficientamento – Ottimizzazioni)**

- 6.1 L'Assegnataria collaborerà con COOB ai fini dell'individuazione delle linee di ottimizzazione ed efficientamento dei Servizi e opererà nel rispetto delle modalità operative di raccolta indicate nel Contratto 2023, al fine di giungere alle ottimizzazioni concordate tra COOB e SEI.
- 6.2 L'Assegnataria prende altresì atto di quanto previsto dal Contratto 2023, in merito all'obiettivo di efficientamento – calcolato a partire dal 1° maggio 2023 – che COOB e SEI hanno condiviso di perseguire e pari mediamente al 3,00%, da applicare a tutti/e i/le servizi/gite di cui all'Allegato A' 'Elenco Servizi Affidati', qualificati/e come "da efficientare".

#### **Articolo 7 (Durata)**

- 7.1 Il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 01/01/2023 e potrà essere prorogato da COOB per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi previa comunicazione scritta da inviare con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Contratto.
- 7.2 Resta inteso che, in considerazione della natura dei Servizi quali servizi di pubblico interesse, l'Assegnataria dovrà in ogni caso assicurare la continuità dei Servizi alle condizioni e ai termini di cui al presente Contratto, anche successivamente all'intervenuta scadenza del medesimo, anche

ove prorogata, e comunque fino all'avvio del nuovo affidamento da parte di SEI ovvero per una durata massima di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza, anche prorogata, del Contratto 2023.

**Articolo 8 (Corrispettivo, variazioni e revisione)**

- 8.1 All'Assegnataria verranno corrisposti, per tutte le attività oggetto del Contratto, a titolo di corrispettivo, gli importi unitari di cui al listino Allegato B 'Elenco prezzi unitari -Listino', le cui componenti determinano il corrispettivo dei singoli servizi affidati (il "Corrispettivo"), in conformità a quanto previsto dagli Allegati A e B, allegati al presente affidamento.
- 8.2 Nello specifico, l'importo presunto complessivo del contratto 2023 stipulato tra Coob ed il gestore su base annua è stimato nel seguente quadro economico

	valorizzazione servizi e prestazioni
Perimetro COOB "servizi BASE"	18.697.905,00 €
Servizio "Trasferenze"	150.000,00 €
Perimetro COOB "Nuove Gite"	2.136.799,00 €
<b>Previsione del corrispettivo complessivo annuo (esclusi ottimizzazioni ed efficientamenti)</b>	<b>20.984.704,00 €</b>
<b>Recupero ottimizzazioni ed efficientamenti (come convenuto in data 23.02.2023)</b>	<b>- 447.330,00 €</b>
[di cui: quota ottimizzazioni ed efficientamenti da conseguire nell'anno 2023]	- 260.942,50 €
<b>Previsione del corrispettivo complessivo annuo (inclusi ottimizzazioni ed efficientamenti)</b>	<b>20.537.374,00 €</b>
[previsione del corrispettivo anno 2023, inclusi ottimizzazioni ed efficientamenti]	20.723.761,50 €
Servizio di noleggio annuo di n. 4 presse	26.400,00 €

Oneri per la sicurezza interferenziali (come da DUVRI condiviso fra le Parti)	84.850,00 €
--	-------------

<b>Corrispettivo complessivo annuo totale (previsione)</b>	<b>20.648.624,00 €</b>
--	------------------------

[previsione del corrispettivo complessivo anno 2023]	20.835.011,50 €
--	-----------------

di cui Euro 440.000,00 (Euro Quattrocentoquarantamila/00) per gli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/08.

- 8.3 L'importo contrattuale stimato nel quadro economico sopra descritto è così costruito:
- per quanto attiene le gite con turno di lavoro definito (Euro/turno): costo listino orario moltiplicato ore/squadra. L'importo del turno così definito sarà moltiplicato per il numero di turni effettivamente svolti nel mese di competenza;
  - per quanto attiene i servizi a chiamata: (€/intervento C1, C2, C3 (quantificate per fasce per territorio x n. interventi));
  - per quanto attiene le gite con turno di lavoro non definito e qualificabili come servizi ad ora (es. microraccolte/fiere/raccolta foglie/presidi spazzamento/pulizia piazzole): valorizzazione €/ora a consuntivo.
- 8.4 In considerazione delle possibili variazioni dei Servizi, il Corrispettivo stimato potrà essere oggetto di variazione, in aumento o in diminuzione, nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 8.5 I corrispettivi unitari riportati nell'Allegato B "Elenco prezzi unitari-Listino", per comune accordo delle Parti, si intendono fissi, invariabili ed omnicomprensivi per l'intera durata del Contratto, ad eccezione per il meccanismo di revisione di cui all'articolo che segue.
- 8.6 Relativamente alle attività remunerate in €/turno si specifica che i corrispettivi unitari riportati nel Listino sono stati concordati sulla base delle produttività di consuntivo relativo all'anno precedente; pertanto, potranno subire variazioni - in aumento e/o diminuzione - qualora si registri una variazione nell'itinerario (corpo gita) maggiore del 5%. Parimenti, ed in applicazione del principio di collaborazione, le Parti convengono sulla opportunità di valutare la revisione delle condizioni tecniche di affidamento anche in occasione di efficientamenti, modifiche operative di esecuzione, variazione della tipologia di contenitori, anche qualora non rientrino nell'alea del ±5%. Le Parti stabiliscono che la verifica di tale variazione avverrà nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno con applicazione dal mese successivo alla data di verifica in contraddittorio tra le Parti.
- 8.7 L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza che il Contratto 2023 tra COOB e SEI Toscana individua due finestre temporali di revisione dei prezzi di listino: la prima al 30/06/2024 e la seconda al 31/12/2025, che avverrà con i seguenti criteri:
- per quanto attiene il costo orario della manodopera (ovvero Autista con patente B -liv B1 e Autista con patente C -Liv. C), si procederà all'adeguamento in caso di rinnovo/variazione del

CCNL Cooperative Sociali di tipo B previa apposita comunicazione da parte di COOB dell'avvenuto rinnovo con l'obbligo di allegare le tabelle del costo del CCNL variato;

- per quanto attiene i costi unitari relativi ai mezzi (u.m. €/ora MEZZO), saranno riconosciuti i costi applicando la seguente formula:

$P1 = P0 + (P0 \times [(ISTAT - 1\%) \times 70\%])$  dove:

P0= Prezzo unitario alla data di validità del Contratto;

P1= Prezzo unitario revisionato;

Istat = variazione percentuale registrata annualmente rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto(Istat FOI senza tabacchi).

Tali variazioni saranno richieste dal Consorzio a SEI e comunicate all'Affidataria a seguito della comunicazione di accettazione da parte di SEI TOSCANA, restando quindi inteso che fino alla comunicazione del Gestore l'Affidataria non avrà alcun titolo e/o diritto per adeguare i prezzi.

#### Articolo 9 (Modalità di pagamento)

9.1 L'Assegnataria fatturerà il corrispettivo secondo le seguenti modalità:

- a. con cadenza mensile l'Assegnataria emetterà una fattura per ogni area di riferimento a "titolo di acconto" per un importo fisso definito nell'Allegato L "Modulo fatturazione";
- b. entro il 15 di ogni mese COOB comunicherà all'Assegnataria l'importo della fattura di conguaglio, calcolato sulla base dei servizi eseguiti nel mese precedente e decurtato dell'acconto già fatturato. L'Assegnataria fatturerà tale importo contestualmente all'emissione della fattura in acconto del mese successivo;
- c. qualora l'eventuale importo a conguaglio risultasse negativo per l'Assegnataria - nel caso in cui l'acconto fosse superiore all'importo dei lavori effettuati - quest'ultima emetterà nota di credito in favore di COOB e il predetto importo verrà compensato con i primi pagamenti utili che il Consorzio effettuerà all'Assegnataria a qualsiasi titolo.

9.2 Oltre alla fattura l'Assegnataria dovrà trasmettere al Consorzio copia dei seguenti documenti:

- (i) il DURC attestante la regolarità contributiva dell'Assegnataria;
- (ii) il DURF attestante la regolarità fiscale ovvero, laddove non disponibile, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali, da inviare al Consorzio entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
- (iii) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del codice fiscale, delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell'opera o del servizio affidato; l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, il dettaglio delle ritenute fiscali operate.

9.3 Con riferimento alla documentazione di cui al precedente Articolo 9.2, sub (ii), nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del Contratto, si verificassero ritardi, per qualsiasi motivo, nel pagamento della retribuzione dei dipendenti impiegati nel Servizio, l'Assegnataria si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio la suddetta circostanza. In tale ipotesi, il Consorzio avrà la facoltà di richiedere all'Assegnataria la documentazione comprovante il pieno e integrale pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel Servizio e, in caso di mancata consegna, da parte

- dell'Affidataria, della predetta documentazione entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, il Consorzio potrà sospendere tutti i pagamenti dovuti all'Assegnataria - fino all'integrale pagamento di tutte le somme dovute ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - ovvero sostituirsi all'Affidataria nel pagamento delle retribuzioni non corrisposte, ferma restando la facoltà del Consorzio di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 19.
- 9.4 Resta inteso che, anche in caso di mancata trasmissione di uno solo dei documenti di cui al precedente Articolo 9.2 e/o in caso di grave irregolarità risultanti dai medesimi, COOB sospenderà il pagamento del corrispettivo di cui al presente Contratto.
- 9.5 Con il presente Contratto COOB si impegna altresì ad anticipare le fatture emesse nei confronti di SEI Toscana a titolo di acconto presso istituti di credito individuati da COOB stesso e a corrispondere all'Assegnataria le somme ricevute a titolo di anticipo (l'Anticipo) entro 10 (dieci) giorni dalla effettiva messa a disposizione del Consorzio delle somme oggetto di finanziamento da parte dell'istituto di credito individuato.
- 9.6 Il saldo delle fatture di acconto emesse dall'Assegnataria ed il pagamento delle fatture di conguaglio verranno effettuati entro 10 (dieci) giorni dall'effettivo pagamento da parte di SEI al Consorzio e, comunque, dall'avvenuto accreditamento in valuta sul c/c del Consorzio medesimo.
- 9.7 Resta espressamente inteso che, laddove l'Anticipo presso l'istituto di credito individuato da COOB non venisse erogato per fatto non imputabile alla responsabilità del Consorzio, nessun'azione o rivalsa potrà essere promossa dall'Assegnataria nei confronti di COOB.
- 9.8 Ai fini di quanto sopra l'Affidataria autorizza espressamente fin d'ora il Consorzio a trattenere in tutto o in parte:
- (i) le somme dovute dall'Assegnataria a COOB in forza del presente Contratto nonché
  - (ii) i corrispettivi maturati dall'Assegnataria nell'ambito di ulteriori commesse e appalti affidati a COOB - quale General Contractor - e assegnati, anche in parte, all'Affidataria stessa nelle seguenti ipotesi:
    - (a) nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'Anticipo da parte di COOB, quest'ultimo non ricevesse, da parte di SEI, il pagamento dell'importo di cui alla fattura corrispondente al versamento della quota di Anticipo;
    - (b) in ogni altra ipotesi prevista dal Regolamento Consortile, che si intende in questa sede integralmente richiamato.
- 9.9 L'importo per la sicurezza per attività interferenziali verrà fatturato dall'Assegnataria al 31/12 (fine anno solare) di ogni anno in cui il Servizio verrà eseguito, a seguito di rendicontazione da parte del Consorzio relativamente all'attività svolta.
- 9.10 Con il presente Contratto l'Assegnataria riconosce espressamente e accetta che è facoltà di COOB compensare, anche parzialmente, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1241 e ss. c.c., con i corrispettivi dovuti all'Assegnataria ai sensi del presente Contratto, tutte le somme dovute dall'Assegnataria a COOB a qualsivoglia titolo nonché tutte le somme da chiunque richieste a COOB per irregolarità, danni, indennizzi, penali, violazioni o inadempimenti, dovuti a fatti e/o comportamenti dell'Assegnataria posti in essere in difformità da quanto previsto dal presente Contratto nonché dalla disciplina normativa vigente afferente la materia retributiva, contributiva,

assicurativa e/o fiscale concernente il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente subito da COOB. L'esercizio di tale facoltà verrà comunicato per iscritto dal Consorzio all'Assegnataria e avrà efficacia dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

#### **Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

10.1 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Assegnataria assume l'obbligo di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla suddetta normativa e a tale scopo si impegna a:

A) comunicare a COOB che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in questione per i movimenti finanziari sono i seguenti:

1.1 c/c n. 000011387347, presso BANCA POPOLARE ETICA filiale di VIALE AMENDOLA 10 FIRENZE 50121 IBAN: IT57R0501802800000011387347, e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti sono i seguenti:

1. GIANLUCA BARTOLINI (in qualità di Presidente) nato a GUBBIO (PG) il 16/04/1967, residente in AREZZO (AR), VIA GUIDO TARLATI, 15/21 C.F. BRTGLC67D16E256N;
2. FRANCESCO ZELLI (in qualità di Vicepresidente) nato a AREZZO (AR) il 18/10/1984, residente in AREZZO (AR), VIA MONTE FALCO, 67 C.F. ZLLFNC84R18A390D

B) ad indicare nelle proprie fatture i seguenti dati:

- riferimento al presente Contratto;
- riferimento n. pre-fattura;
- numero CIG 0515753CD3;
- importo totale conguaglio "positivo" riferito al periodo di competenza;
- eventuale importo di conguagli "negativi" maturati nei mesi precedenti (a detrazione);
- importo totale netto;
- importo IVA;
- importo totale complessivo;
- coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento del corrispettivo.

#### **Articolo 11 (Dichiarazioni e garanzie dell'Assegnataria)**

11.1 Fermo restando quanto previsto dalle premesse del presente Contratto, l'Assegnataria dichiara e garantisce altresì:

- (i) di essere a perfetta conoscenza del Contratto di Servizio, del Contratto 2023 nonché di tutti i relativi allegati e di accettarli in tutte le loro parti;
- (ii) di essere in regola con i versamenti dei contributivi previdenziali ed assicurativi dovuti per i propri soci lavoratori e/o dipendenti nonché con i pagamenti delle retribuzioni ai propri soci/lavoratori e/o dipendenti;
- (iii) di osservare la normativa in tema di certificazione antimafia e di essere regolarmente iscritta nella "White List";
- (iv) di osservare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- (v) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 e di tutte le necessarie autorizzazioni e iscrizioni per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto;
  - (vi) di essere in possesso del Sistema di Gestione Qualità, conforme allo standard ISO 9001 nonché del Sistema di Gestione per la Sicurezza, conforme allo standard ISO 45001;
  - (vii) di applicare il "CCNLL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" approvato da AGCI Solidarietà, Confcooperative, Federsolidarietà, Legacoop Sociali, FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UIL TUCS;
  - (viii) di ben conoscere e osservare il Regolamento Mutualistico e il Regolamento di Qualità Consortile;
  - (ix) di essere in possesso di ogni capacità, potere ed autorizzazione necessari per sottoscrivere il presente Contratto nonché per adempiere a tutte le obbligazioni previste dal medesimo;
  - (x) che il personale impiegato nei Servizi ha una adeguata conoscenza del territorio sul quale sarà svolto il Servizio, e che garantirà al predetto personale una costante e adeguata formazione inerente alla conoscenza del territorio medesimo.
- 11.2 Con cadenza periodica semestrale, decorrente dalla sottoscrizione del Contratto, l'Assegnataria si impegna a rilasciare a COOB la dichiarazione di cui al precedente Articolo 11.1, sub (ii) sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i..
- 11.3 L'Assegnataria riconosce e accetta che la mancata consegna della suddetta dichiarazione comporterà la sospensione dei pagamenti ed il diritto di COOB di trattenere tutte le somme dovute all'Assegnataria per il pagamento diretto delle retribuzioni relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del Servizio (e versamento delle relative ritenute/contributi).
- 11.4 Alla scadenza di ogni annualità di servizio svolto, l'Assegnataria dovrà comunicare al Consorzio, nelle forme di cui al precedente Articolo 11.2, l'importo delle somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto dal personale impiegato nell'esecuzione della commessa.

#### **Articolo 12 (Obblighi e responsabilità dell'Assegnataria)**

- 12.1 L'Assegnataria si impegna a eseguire i Servizi a perfetta regola d'arte secondo le modalità e nei tempi previsti nel Contratto 2023 ed in conformità agli elaborati tecnici e ai documenti di cui all'art. 1 del presente Contratto, dotandosi di tutti i mezzi necessari e di personale autonomamente organizzato, adeguatamente formato e diretto, con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio.
- 12.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assegnataria, fermo quanto previsto nel presente Contratto, si impegna a:
- (i) garantire l'approvvigionamento di tutto il materiale necessario all'esecuzione dei Servizi nonché l'impiego dei relativi macchinari, mezzi, attrezzature e strumenti necessari alla perfetta e puntuale esecuzione degli stessi;

- (ii) dotarsi di tutto il personale necessario per l'esecuzione dei Servizi, comunicando per iscritto a COOB, prima dell'avvio del Servizio e ad ogni eventuale successiva variazione del personale, una dichiarazione contenente l'elenco dei lavoratori addetti al presente Contratto;
  - (iii) informare tempestivamente il Consorzio di ogni fatto o notizia suscettibile di rilevanza tecnica, operativa, esecutiva ed economica che possa influire in maniera rilevante sull'andamento dei Servizi ovvero che incida sull'osservanza dei termini di esecuzione dei Servizi;
  - (iv) eseguire i Servizi nel pieno rispetto delle vigenti normative, anche speciali, di riferimento, degli standard e delle specifiche tecniche nonché secondo la miglior prassi del settore;
  - (v) consentire il controllo sull'esecuzione dei Servizi ad essa affidati da parte di COOB;
  - (vi) rispettare il CCNL di riferimento per tutta la durata del Contratto;
  - (vii) operare nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e adempiere a tutti gli obblighi da essa previsti.
- 12.3 Nell'ipotesi in cui si verificano eventi pregiudizievoli derivanti dalle attività svolte ai sensi del presente Contratto che possano determinare il ritardo o l'inadempimento dell'Assegnataria nei confronti del Consorzio e, conseguentemente, per i suesposti principi generali, l'inadempimento del Consorzio nei confronti di SEI, per tutto quanto previsto dal Contratto 2023, l'Assegnataria dovrà darne immediata comunicazione al Consorzio e provvedere tempestivamente ad intraprendere le misure per ridurre, evitare o riparare integralmente qualsivoglia pregiudizio che sia stato arrecato al Consorzio e/o a SEI TOSCANA.
- 12.4 In virtù di quanto sopra, l'Assegnataria si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da qualsivoglia responsabilità connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, del presente Contratto ovvero da qualsivoglia pretesa, pregiudizio, danno, perdita, passività e/o spesa che venissero causati, direttamente o indirettamente, da mezzi, personale e/o attrezzature impiegati nello svolgimento dei Servizi e delle Attività Strumentali.
- 12.5 Qualora COOB risultasse destinataria di sanzioni pecuniarie connesse e/o derivanti da un erroneo svolgimento dei Servizi e delle Attività Strumentali da parte l'Assegnataria, quest'ultima si impegna a supportare a COOB nella valutazione delle iniziative più opportune da porre in essere, fornendo, ove presenti, gli elementi in fatto e/o in diritto per contestare l'addebito. COOB si rende disponibile a valutare le motivazioni/giustificazioni addotte dall'Assegnataria ed eventualmente a farle proprie, rappresentandole a SEI o all'Ente che ha comminato la sanzione. Nel caso in cui la sanzione venga confermata, ovvero non venga contestata dall'Assegnataria, COOB avrà diritto di trattenere quanto dovuto a SEI - a titolo di sanzione e di eventuali oneri connessi alla presentazione di ricorsi o azioni promosse dal Gestore per conto di COOB - dal primo pagamento utile che sarà corrisposto da COOB all'Affidataria.
- 12.6 Nell'ottica di garantire omogeneità nella gestione operativa dei Servizi, anche ai fini del mantenimento degli standard prestazionali di qualità, sicurezza e ambiente, su richiesta del Consorzio, l'Assegnataria adotterà, entro un termine comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni - quali linee guida, che COOB potrà comunque implementare - le procedure interne di gestione che il Gestore provvederà a trasmettere tempestivamente a COOB e ad aggiornare ogniqualvolta si

- rendesse necessario. Il Consorzio si impegna, a sua volta, a trasmettere le suddette linee guida all'Assegnataria.
- 12.7 Qualora nell'espletamento del Servizio il Consorzio e/o l'Assegnataria riscontrassero difformità rispetto alla composizione delle gite (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: numero contenitori, mancanza di RFID, elenco strade, ed ogni altro elemento costituente la gita stessa), le anomalie riscontrate dovranno essere tempestivamente comunicate, rispettivamente a SEI o a COOB, al fine di riconciliare i dati in modo corretto e permettere la corretta consuntivazione ed allineamento dei medesimi dati con il Comune corrispondente.
- 12.8 L'Affidataria è obbligata a gestire i CDR/STA in piena conformità al Protocollo Operativo allegato al presente Contratto.
- 12.9 L'Affidataria è obbligata a gestire il Servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante segnalazioni, foto del servizio, rendiconti specifici sulla commessa, procedure di qualità etc...) e la sua rendicontazione, attraverso il gestionale informatico che il Consorzio metterà a disposizione dell'Affidataria, la quale accetta fin d'ora di sostenere le spese che saranno concordate con il Consorzio;
- 12.10 L'Affidataria dovrà trasmettere tempestivamente a COOB, su richiesta del medesimo:
- (i) il Protocollo Operativo per la gestione dei CDR dalla medesima sottoscritto;
  - (ii) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  - (iii) il provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. 152/2006 nella categoria 1 e per una classe adeguata al bacino di riferimento dei Servizi da svolgere;
  - (iv) il nominativo del Responsabile Tecnico, come previsto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali; nonché il nominativo del Responsabile dei Servizi;
  - (v) il nominativo del Responsabile del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente, ove già presente;
  - (vi) la documentazione, ove posseduta dall'Affidataria, attestante il possesso delle certificazioni non obbligatorie per legge (quali le certificazioni UNI EN ISO 14001, 45001 e 9001). Resta espressamente inteso che, laddove alla data di sottoscrizione del Contratto l'Affidataria ne sia sprovvista, la stessa dovrà acquisire le certificazioni UNI EN ISO 14001, 45001 e 9001 o ne completerà il relativo processo entro il termine di 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del presente Contratto e ne manterrà la relativa validità ed efficacia per tutta la durata del Contratto.

#### **Articolo 13 (Obblighi dell'Assegnataria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)**

- 13.1 L'Assegnataria provvederà alla designazione di un proprio responsabile, il quale:
- (i) assicurerà il pieno rispetto, da parte del personale e/o di qualunque soggetto di cui l'Assegnataria medesima si avvarrà, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, della regolare esecuzione del Contratto;
  - (ii) vigilerà affinché i Servizi affidati vengano svolti nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

- 13.2 Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono stati valutati i rischi di interferenze dettagliati nel documento di coordinamento allegato (DUVRI) e che i costi da interferenze sono stati stimati, nell'ambito del Contratto 2023, nell'importo annuo di Euro 84.850,00 (Euro ottantaquattromilaottococinquanta/00) a titolo di riunioni di coordinamento, sopralluoghi di valutazione e coordinamento, incontri di informazione e addestramento del personale, fatto salvo ogni eventuale ulteriore aggiornamento che si renderà necessario nel corso dell'esecuzione del Contratto. Il suddetto importo complessivo verrà retrocesso in quota parte da COOB all'Assegnataria, previa emissione della relativa fattura, in funzione delle attività effettivamente svolte e documentate dall'Affidataria, nell'ambito del coordinamento svolto dall'Ufficio Sicurezza di COOB. Il valore annuale per gli oneri da interferenza sopra riportato è stato determinato applicando quanto previsto all'Art.8 "Costi della sicurezza da interferenza" del DUVRI preventivamente discusso tra le COOB e SEI e allegato al presente Contratto.
- 13.3 Ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008, l'Assegnataria si impegna a fornire idonea garanzia affinché il personale occupato, o comunque da essa impiegato per l'esecuzione del Contratto, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 13.4 Ai fini dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi e degli oneri facenti capo all'Assegnataria, relativamente a quanto precede, COOB ha il diritto di ottenere in visione dall'Assegnataria, in qualunque momento, la relativa documentazione e di eseguire verifiche e/o audit in ottemperanza ai propri poteri di controllo.
- 13.5 In caso di omessa esibizione, entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, o di inadempimento agli obblighi suddetti, COOB avrà facoltà, a propria insindacabile scelta, di ordinare l'immediata sospensione dell'esecuzione di quella specifica parte di Servizi - ove risulti non adempiuto da parte dell'Affidataria il relativo ordine di esibizione - e/o di sospendere l'erogazione dei pagamenti previsti dal Contratto in relazione alla predetta parte di Servizi, fino a quando l'Assegnataria non si sarà resa pienamente adempiente agli obblighi assunti.
- 13.6 L'Assegnataria osserva le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed eseguirà le attività oggetto del Contratto con proprio personale, di cui le stesse garantiscono espressamente l'idoneità sotto ogni profilo, compresa l'adeguata formazione sulle norme e procedure della sicurezza da adottare.
- 13.7 In particolare, l'Affidataria:
- applicherà a tutti i propri dipendenti impiegati per l'effettuazione dei Servizi un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di categoria e provvederà, a proprie cure e spese, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai predetti dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore o che venissero in seguito emanate in materia;
  - garantisce che l'orario di lavoro osservato dai propri dipendenti non sarà superiore a quello massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge;
  - osserverà integralmente le disposizioni dettate in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi gli adempimenti periodici di sorveglianza sanitaria e gli adempimenti in caso di infortuni.

- 13.8 L’Affidataria si impegna a informare tempestivamente COOB, mediante la trasmissione di apposito report, di ogni sinistro che determini il verificarsi di un’ipotesi di lesione grave come definita ai sensi dell’art. 583 c.p., ossia di una lesione comportante la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 (quaranta) giorni.
- 13.9 L’Affidataria si impegna a adottare tutte le precauzioni imposte dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni dell’Autorità attualmente in vigore o che venissero emanati, necessarie a garantire l’incolumità del personale addetto, nonché a prevenire danni a persone o cose.
- 13.10 Il personale e/o qualunque soggetto di cui l’Assegnataria si avvarrà, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, per e nell’esecuzione del Contratto non potrà vantare alcuna pretesa di sorta, quale, a titolo esemplificativo, di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale nei confronti di COOB, restando quest’ultimo del tutto estraneo al rapporto di lavoro, di qualunque tipo, genere e/o natura intercorrente fra le suddette parti.
- 13.11 L’Assegnataria sarà responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro afferenti ai Servizi e dovrà garantire per tutta la durata del Contratto l’idoneità sotto ogni profilo del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi medesimi, compresa l’adeguata formazione sulle norme e procedure di sicurezza e salute sul lavoro.
- 13.12 L’Affidataria si impegna altresì ad adottare e efficacemente attuare procedure per la segnalazione dei mancati incidenti (c.d. *near miss*) e per la conseguente formazione dei lavoratori e condividere con il Consorzio il report sui mancati incidenti nell’ambito delle riunioni di sicurezza convocate dal Consorzio.

#### **Articolo 14 (Controlli di COOB)**

- 14.1 Il Consorzio si riserva la facoltà di controllare e/o far controllare, in qualsiasi momento, la corretta esecuzione del Servizio e, comunque, ogni qualvolta siano emessi provvedimenti e/o reclami e/o non conformità da parte di SEI nonché la corretta applicazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 14.2 Il Consorzio, in qualità di General Contractor, procederà secondo quanto stabilito di volta in volta nel programma di audit stabilito, anche mediante esame della documentazione richiesta.
- 14.3 L’Assegnataria si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo senza ingiustificato ritardo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi disponibile fin d’ora a consegnare a COOB la documentazione eventualmente richiesta.
- 14.4 Nel caso in cui COOB dovesse rilevare delle gravi irregolarità di esecuzione ovvero queste dovessero essere segnalate dalla Stazione Appaltante, fatta salva la previsione di risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 19, COOB potrà, dandone comunicazione all’Affidataria, sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto sino al completo ed esatto adempimento da parte dell’Affidataria di tutte le obbligazioni a suo carico.

#### **Articolo 15 (Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva - Polizza RC e Incendi)**

- 15.1 L’Affidataria riconosce di essere soggetta alle responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e garantisce che il proprio operato in esecuzione del presente Contratto sarà sempre pienamente

- conforme alle vigenti norme di legge e non lederà diritti di soggetti terzi e si impegna ad eliminare tutte le deficienze e i difetti di esecuzione riscontrati in fase di verifica.
- 15.2 A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Affidataria si impegna a sottoscrivere e a mantenere valida per tutta la durata del Contratto, in analogia a quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., una fidejussione assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/93 per una somma pari al 10% dell'importo annuo contrattuale. In analogia a quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento qualora il richiedente abbia la certificazione UNI CEI EN 45001 e UNI CEI ISO 9001 ovvero è ridotto di un ulteriore 30 per cento qualora il richiedente sia in possesso della certificazione EMAS - UNI ENISO 14001. La suddetta fideiussione dovrà essere escutibile a prima richiesta senza eccezioni. L'Affidataria sarà coobbligata per la fideiussione prestata dal Consorzio a SEI nel Contratto 2023, mediante sottoscrizione del relativo atto di coobbligazione.
- 15.3 In caso di mancato pagamento dei premi ovvero di mancata trasmissione delle suddette polizze e/o dei relativi rinnovi, il Consorzio avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 19.
- 15.4 E' fatto obbligo all'Affidataria stipulare specifica e idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità, con massimale almeno pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro (e senza limiti al numero di sinistri) a copertura dei danni a persone, animali e cose, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Contratto.
- 15.5 In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidataria potrà presentare una polizza R.C.T. – R.C.O., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva dell'Affidataria nei confronti di COOB.

#### **Articolo 16 (Obblighi connessi all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)**

- 16.1 Ai fini del perseguimento delle politiche di inclusione sociale, con il Contratto 2023 COOB e il Gestore hanno convenuto di dare attuazione al predetto obiettivo mediante l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate dalle Cooperative Esecutrici nell'esecuzione dei Servizi.
- 16.2 In attuazione di quanto sopra, l'Assegnataria si impegna entro il 30 giugno di ogni anno, a rendicontare a COOB il numero e le tipologie delle persone svantaggiate inserite e le relative modalità di inserimento di tali figure lavorative.

#### **Articolo 17 (Osservanza della normativa ambientale e stradale)**

- 17.1 L'Affidataria dovrà eseguire le attività affidate in materia ambientale nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Operativo e con modalità idonee a evitare ovvero, ove non evitabile, a limitare quanto possibile qualunque impatto ambientale e/o situazione di pericolo per la salvaguardia dell'ambiente.
- 17.2 La tipologia e lo stato dei mezzi e delle attrezzature e le relative modalità di utilizzo adottate dovranno essere coerenti con la normativa vigente, anche al fine di evitare eventuali impatti ambientali, quali, a titolo esemplificativo:

- (i) lo sversamento di percolati e/o la perdita di qualunque tipologia di rifiuto;
- (ii) lo sversamento di olio idraulico, gasolio e/o la perdita di qualunque sostanza utilizzata nell'esecuzione dei Servizi.
- 17.3 Ai fini di cui sopra i mezzi e le attrezzature dovranno essere sottoposte a regolare e periodica manutenzione e revisione nonché a quant'altro previsto dalle normative ad essi applicabili.
- 17.4 L'Affidataria avrà l'onere di informare tempestivamente per iscritto COOB del verificarsi di un evento che possa comportare una violazione della normativa ambientale e/o un impatto per l'ambiente con la descrizione delle iniziative ovvero dei provvedimenti assunti in merito nonché delle eventuali verifiche e/o ispezioni eseguite dalle Autorità competenti in relazione ai profili oggetto del presente contratto.
- 17.5 L'Affidataria si deve attenere scrupolosamente alle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Art. 61 (sagoma limite) – il carico dovrà essere contenuto entro i limiti di sagoma previsti per ogni specifico mezzo;
  - Art. 62 (massa limite) – la massa limite, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non deve superare quella ammessa;
  - Art. 142 (limiti di velocità) – il vettore è tenuto allo scrupoloso rispetto dei limiti di velocità vigenti nel percorso, le tempistiche di carico e scarico indicate dal committente sono ritenute dal vettore pienamente confacenti con una modalità di guida che può assicurare l'osservanza delle norme vigenti;
  - Art. 164 (sistemazione dei carichi) – prima dell'inizio del trasporto il vettore deve verificare la corretta sistemazione e distribuzione dei carichi in modo da evitare cadute o dispersioni; targhe e dispositivi di illuminazione devono essere ben visibili e funzionanti;
  - Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore o su rimorchi) – veicoli e rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata nella carta di circolazione fatte salve le deroghe di legge;
  - Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose) – il servizio deve essere svolto con modalità tali da rispettare i limiti di durata previsti; il vettore da atto che le modalità di affidamento del servizio sono compatibili con il rispetto della normativa vigente. Il vettore è quindi sempre tenuto a verificare che la merce venga caricata in condizioni tali da offrire a sé stesso e agli altri la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre, la stessa non deve determinare eccedenze di peso, relative al complesso veicolare, nonché dei limiti di sagoma.
- 17.6 L'Affidataria si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne COOB da qualsiasi richiesta di terzi e conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione, da parte dell'Affidataria, di quanto previsto dal presente Articolo e, più in generale, conseguente ad attività e/o omissioni della stessa nell'esecuzione del Contratto.

#### Articolo 18 (Penali)

18.1 Le Parti convengono che, a fronte di inadempimenti nello svolgimento dei Servizi, decorso inutilmente il termine di 24 ore dalla segnalazione comunicata da COOB all'Affidataria per il recupero delle attività non svolte (qualora il Servizio, per propria natura, possa essere recuperato), troveranno applicazione nei confronti dell'Affidataria le stesse penali che il Gestore applicherà a COOB in forza del Contratto 2023, come di seguito indicate:

- Penali relative ai Servizi di Raccolta:
  - i. mancato svolgimento servizio: € 1.000,00
  - ii. mancato prelievo servizi a chiamata: € 100,00 /cad.
  - iii. servizio effettuato in ritardo rispetto alla programmazione: € 200,00 per ogni giorno di ritardo
  - iv. mancata raccolta intorno al contenitore (limitatamente al materiale conforme a quanto raccolto ed escluse micro-discardie): € 100,00 a postazione
  - v. mancato svuotamento di un singolo contenitore: € 50,00
  - vi. mancata segnalazione del contenitore danneggiato: € 50,00 a contenitore
  - vii. mancata lettura dei TAG applicati ai contenitori DOM e/o RUND € 50,00 ogni lettura persa (definita sul numero di utenze potenzialmente presenti nell'ambito della gita di raccolta)
  - viii. danneggiamento braccialetti: rimborso del costo
  
- Penali relative alle attività di consuntivazione:
  - viii. Errata Consuntivazione oltre il 9° giorno: € 300,00 /cad.
  - ix. mancata o ritardo nella consuntivazione nei tempi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre le 72 ore dal servizio
  
- Penali relative al servizio di svuotamento cestini:
  - x. mancato svuotamento cestini € 50,00/cad.
  
- Penali relative al servizio di spazzamento:
  - xi. mancato spazzamento: € 500,00
  - xii. spazzamento incompleto nella misura superiore al 50% delle aree previste in Ekovision: € 300,00
  
- Penali relative alla gestione CdR/STE:
  - xiii. mancata apertura: € 1.000,00
  - xiv. ritardo apertura (oltre i 10 minuti) /chiusura anticipata: € 300,00
  - xv. modifiche non concordate sui FIR o sulle pesature: € 500,00
  - xvi. mancata o incompleta pulizia del piazzale: € 100,00 [qualora l'inadempienza generi condizioni di potenziale pericolo per operatori ed utenti, l'importo della penale è convenuto in € 200,00]

- xvii. mancata chiusura del CdR/STE nel rispetto delle prescrizioni di conduzione contenute nel Protocollo Operativo: € 300,00
- xviii. mancata segnalazione manutenzione € 150,00
- xix. mancata registrazione FIR su registro Carico/scarico nei tempi previsti € 500,00
- xx. mancata archiviazione dei FIR € 500,00

- Penali relative alle attività di trasporto:

- xxi. eventuale dispersione materiale in fase di trasporto: € 300,00 oltre all'onere per la pulizia della sede stradale e relative pertinenze per la rimozione di quanto disperso

- Penali relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- xxii. mancato utilizzo dei DPI previsti: € 50,00 per ogni inadempimento rilevato
- xxiii. mancato rispetto dei Piani della Sicurezza, procedure e istruzioni in materia di salute e sicurezza: € 100,00 per ogni evento rilevato
- xxiv. manomissione dei dispositivi di sicurezza: € 100,00 oltre agli oneri per il ripristino
- xxv. mancata segnalazione di infortuni o mancati infortuni: € 100,00
- xxvi. tenuta di comportamenti che determinino situazioni di rischio o pericolo per gli utenti e gli operatori: € 500,00
- xxvii. impiego di personale non formato in materia di salute e sicurezza: € 500,00 per ogni dipendente individuato
- xxviii. mancata segnalazione di eventi o circostanze che potrebbero determinare situazioni di pericolo: € 300,00
- xxix. utilizzo di mezzi, attrezzature o dispositivi non conformi rispetto alle vigenti normative: € 500,00 per ogni evento.

Resta fermo salvo il diritto di COOB al risarcimento del maggior danno e alla copertura dalle eventuali sanzioni derivanti da pretese di terzi ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni per fatto imputabile all'Assegnataria.

18.2 Le Parti riconoscono e danno atto che, in caso di applicazione delle suddette penali, con specifico riguardo ai tempi e modalità di irrogazione delle medesime, verrà osservato il seguente procedimento:

- COOB, una volta avuta notizia dal Gestore di un evento che possa dar luogo all'applicazione di una penale, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo mail o PEC all'Affidataria, trasmettendo tutti gli elementi – eventualmente ricevuti dal Gestore - utili per l'approfondimento di indagine (fotografie, segnalazioni, comunicazioni, ecc...);
- l'Affidataria, ricevuta la segnalazione, effettuerà le proprie verifiche e trasmetterà le proprie controdeduzioni, a mezzo mail o PEC a COOB entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla prima comunicazione, corredando la documentazione con eventuali elementi a supporto, se disponibili;

- COOB, farà proprie le controdeduzioni dell'Affidataria e ne darà comunicazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi e a mezzo PEC, al Gestore, ai fini delle determinazioni di quest'ultimo in merito all'applicazione o meno della penale;
  - in caso di irrogazione delle penali, il relativo importo verrà trattenuto da COOB dal primo pagamento utile relativo a fatture di conguaglio, così come disciplinate al precedente art. 9.
- 18.3 Resta espressamente inteso che le penali di cui al presente articolo non potranno superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

**Articolo 19 (Clausola risolutiva espressa e revoca del Contratto – Recesso del Consorzio)**

19.1 Il Consorzio ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta all'Assegnataria, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni ulteriore danno, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a) messa in liquidazione, stato di crisi o di insolvenza dell'Assegnataria ovvero sottoposizione della stessa a qualsivoglia procedura concorsuale di cui al R.D. n. 267/1942 e/o ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019;
- b) grave inadempimento degli obblighi in tema di prevenzione degli infortuni e assicurazioni obbligatorie del personale e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 nonché in materia ambientale;
- c) gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi del Contratto che siano stati segnalati a COOB dal Gestore;
- d) interruzione nella gestione del Servizio, per una durata superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi imputabili a dolo o colpa grave dell'Assegnataria;
- e) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia;
- f) esecuzione di transazioni finanziarie in violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e dell'art. 10 del presente Contratto;
- g) ammontare complessivo annuale delle penali superiore a quanto stabilito dall'art. 18 del Contratto;
- h) violazione degli art. 15 e 23 del Contratto;
- i) mancato adempimento dell'Assegnataria rispetto a quanto previsto dalla diffida ad adempiere trasmessa da SEI TOSCANA e/o da COOB, contenente la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Gestore o COOB avrà la facoltà di sostituire l'Assegnataria risultata inadempiente;
- j) venir meno, durante l'esecuzione del Contratto, del requisito del rating minimo di qualità consortile dell'Assegnataria per un periodo superiore a 60 giorni;
- k) in tutti i casi di revoca previsti dall'art. 12 del Regolamento Mutualistico.

- 19.2 Nei casi sopra citati, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena l'Assegnataria avrà ricevuto da COOB la comunicazione scritta di cui al precedente articolo 15.1 e l'Assegnataria sarà sostituita secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 10 del Regolamento Mutualistico.
- 19.3 Fermo restando quanto precede, il Consorzio avrà altresì il diritto di recedere anticipatamente dal Contratto, al verificarsi anche di una delle seguenti circostanze:
- (a) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi ragione o causa, del Contratto di Servizio;
  - (b) sopravvenute disposizioni legislative che modifichino il quadro normativo nell'ambito del quale è stato strutturato il Contratto 2023 e, di riflesso, il presente Contratto;
  - (c) provvedimenti di SEI o di ATO TS che impediscano l'esecuzione dei Servizi di cui al Contratto o che dispongano la risoluzione anticipata del Contratto di Servizio.
  - (d) fusione, trasformazione, scissione, scorporo, concentrazione o ogni altro tipo di riorganizzazione societaria dell'Assegnataria, di cui non sia stata data idonea e tempestiva informativa a COOB.
- 19.4 L'esercizio del diritto di recesso da parte del Consorzio non comporterà - fatto salvo il pagamento del corrispettivo e/o di ogni ulteriore importo dovuto fino alla data di ricevimento, da parte dell'Affidataria, della comunicazione di recesso - il riconoscimento di alcun indennizzo e/o risarcimento in favore dell'Assegnataria.

#### Articolo 20 (Fase Transitoria)

- 20.1 Le Parti convengono che gli effetti economici del presente Contratto decorrono dal 01.01.2023, con la conseguente necessità di regolare, a posteriori, la fase transitoria relativa ai servizi erogati dal 01.01.2023 al 31.05.2023 fatturati fino alla data di sottoscrizione del presente Contratto sulla base del Contratto Interconsortile 2019.
- 20.2 COOB dovrà predisporre i conguagli relativi a tali mensilità utilizzando i criteri del presente Contratto entro il 30 giugno 2023.
- 20.3 Con riferimento ai CDR/STE, fermi restando gli effetti economici del presente Contratto a far data dal 1° aprile 2023, per il periodo da 1° gennaio 2023 al 30 marzo 2023, l'Assegnataria emetterà le relative fatture a COOB secondo i criteri e le modalità previste dal Contratto Interconsortile 2019.

#### Articolo 21 (Costi e spese)

- 21.1 Le spese di qualsiasi natura relative alla stipula del Contratto e ad eventuali atti connessi e/o conseguenti (ivi compresi eventuali oneri finanziari, bancari e assicurativi) che il Consorzio dovesse sostenere, saranno addebitati all'Assegnataria e dovranno essere dalla stessa rimborsate al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura.
- 21.2 L'Assegnataria riconosce al Consorzio un contributo per le spese generali di gestione, servizi amministrativi e contabili, di consulenza, direzione, supervisione e controllo e oneri bancari, sotto forma di ritenuta consortile, pari al 3,00% (trepercento) da calcolare sul fatturato del Servizio affidato e che verrà trattenuto dal Consorzio a seguito di regolare fattura emessa al momento del pagamento del corrispettivo all'Assegnataria.

- 21.3 L'Assegnataria riconosce al Consorzio l'importo per le spese di coordinamento della commessa SEI TOSCANA (quali i costi per il Responsabile di Commessa), determinato dal Consorzio nell'importo complessivo annuo di Euro 200.000,00. Il suddetto importo verrà ripartito tra le cooperative esecutrici – ivi compresa l'Assegnataria - in base al fatturato annuo di ciascuno. Le fatture relative al suddetto costo verranno emesse da COOB con cadenza mensile con fattura di conguaglio al 31 dicembre di ogni anno e verranno saldate entro 30 giorni dal ricevimento, da parte dell'Assegnataria, della relativa fattura. In caso di necessità il suddetto importo potrà subire variazione in aumento o in diminuzione.
- 21.4 Le Parti convengono che eventuali ulteriori costi inerenti la commessa SEI TOSCANA che dovessero essere sostenuti dall'Assegnataria nel corso dell'esecuzione del Contratto saranno di volta in volta individuati dalle Parti.

#### **Articolo 22 (Responsabile di Commessa)**

- 22.1 L'Assegnataria prende atto e accetta che:
- (i) COOB ha affidato il ruolo di Responsabile di Commessa del presente Contratto alla propria consorziata, B.ECO Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Arezzo, Via Ernesto Rossi, 4/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 02313560514;
  - (ii) il Responsabile di Commessa svolgerà il ruolo di interfaccia di COOB nei confronti del Gestore per qualsiasi aspetto, di natura tecnica, afferente il servizio e dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - a) controllare e monitorare costantemente l'esecuzione e l'andamento del servizio e gestire con immediatezza le eventuali e/o potenziali problematiche e/o contestazioni sollevate da SEI ed inerenti al servizio svolto dall'Affidataria;
    - b) relazionare periodicamente COOB sui fatti principali inerenti il servizio e su ogni ulteriore fatto, aspetto o criticità che possa incidere in maniera rilevante sul regolare andamento della commessa e sulla corretta esecuzione del Contratto, trasmettendo con cadenza periodica semestrale una relazione scritta al Direttore dell'Area Gestionale di COOB;
    - c) valutare, con cadenza periodica la congruità degli importi in relazione alle prestazioni e servizi resi in forza dal presente Contratto e, conseguentemente, determinare e validare gli importi definitivi che saranno oggetto di fatturazione mensile di COOB nei confronti della Stazione Appaltante;
    - d) determinare, sulla base delle verifiche e monitoraggi previsti dal Contratto, gli importi che dovranno essere oggetto di fatturazione mensile da parte dell'Assegnataria e delle eventuali cooperative esecutrici nei confronti di COOB;
    - e) gestire le eventuali Non Conformità che, attraverso il Consorzio, dovessero essere aperte da SEI, anche attraverso l'attivazione delle relative azioni correttive.

- 22.2 L'Assegnataria si impegna fin d'ora ad attenersi a tutte le indicazioni e/o richieste che dovessero alla medesima pervenire dal Responsabile di Commessa e a fornire la più ampia collaborazione che si rendesse necessaria per consentire la corretta esecuzione delle attività di cui al presente Articolo.

#### **Articolo 23 (Patto di non concorrenza)**

- 23.1 A far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo, l'Affidataria si impegna a non stipulare altri contratti/convenzioni con soggetti/enti diversi attinenti al territorio dell'ATO TS aventi ad oggetto servizi di igiene urbana (intesi quali servizi della medesima tipologia di quanto illustrato nell'Allegato A), se non a seguito di autorizzazione scritta che COOB dovrà richiedere al Gestore, il quale avrà l'obbligo di fornire a COOB risposta di assenso o diniego all'attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Trascorso il predetto termine senza che sia formalizzata la risposta, la stessa si intenderà in termini di assenso.
- 23.2 Le Parti si danno reciproco atto che nella determinazione dei corrispettivi si è tenuto conto anche della remunerazione dell'impegno di non concorrenza, per il quale dunque null'altro sarà dovuto all'Affidataria.
- 23.3 L'Affidataria si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non stipulare altri contratti/convenzioni con i Comuni afferenti al territorio ATO TS relativamente a servizi analoghi o comunque in concorrenza con quelli di cui al presente Contratto, né a presentare offerta autonoma e indipendente da COOB per la medesima tipologia di servizi eventualmente messi a gara dai Comuni di ambito, se non previa comunicazione e condivisione con COOB e successiva autorizzazione da parte di SEI Toscana. Analogamente a quanto previsto al precedente art. 23.1, COOB, su richiesta dell'Affidataria, formulerà al SEI si impegna a fornire a COOB risposta di assenso o diniego all'attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa richiesta. Trascorso il predetto termine senza che sia formalizzata la risposta, la stessa si intenderà in termini di assenso.

#### **Articolo 24 (Acquiescenza)**

- 24.1 Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti e/o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali di una Parte non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono o tacita rinuncia ai diritti spettanti all'altra Parte in virtù del Contratto.

#### **Articolo 25 (Invalidità parziale)**

- 25.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni.

#### **Articolo 26 (Riservatezza)**

- 26.1 Le Parti, così come i propri rappresentanti, amministratori, dipendenti, e consulenti, manterranno strettamente confidenziali e riservati i termini e le condizioni del presente Contratto e di ogni altro documento relativo o conseguente e non faranno rivelazioni concernenti gli stessi ad alcuno senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

- 26.2 Le Parti si obbligano a mantenere segreti e a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun mezzo di informazione e in alcuna forma, i dati personali, anche particolari, e ogni altra informazione di cui possano venire a conoscenza durante l'esecuzione e in relazione al Contratto.
- 26.3 Fermo restando quanto sopra esposto, gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto non saranno applicati alle seguenti informazioni:
- quelle che le Parti o una di queste siano obbligate a rivelare in base al presente Contratto, a procedimenti giudiziari, arbitrari o amministrativi o in base ad altre normative obbligatorie, ma solo entro i limiti delle informazioni richieste nell'ambito di tali giudizi o delle richieste di COOB e/o di SEI TOSCANA e/o delle Autorità;
  - quelle per le quali sia dimostrabile che erano già di pubblico dominio senza che ciò fosse dovuto ad una violazione del presente Contratto;
  - quelle per le quali sia dimostrabile essere state precedentemente in possesso delle Parti o acquisite indipendentemente dalle Parti senza una violazione del presente Articolo.

#### **Articolo 27 (Divieto di cessione del Contratto)**

- 27.1 E' fatto espresso divieto all'Assegnataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, se non previamente ed espressamente autorizzato per iscritto da COOB.

#### **Articolo 28 (Effetti delle operazioni straordinarie dell'Assegnataria sul Servizio)**

- 28.1 Nei casi di cessione di azienda o di ramo di azienda, trasformazione, fusione e/o scissione posta in essere dall'Affidataria, la conseguente cessione del Contratto potrà avvenire soltanto al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge e/o dalla *lex specialis* di gara, previa autorizzazione con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Laddove l'Assegnataria violi la disposizione di cui sopra e/o laddove vi sia un mutamento nella composizione sociale dell'Assegnataria che ne determini il cambio nel controllo societario, il Consorzio potrà revocare all'Affidataria l'assegnazione del Servizio ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 19 del Contratto. In tal caso l'Affidataria rimarrà solidamente responsabile verso il Consorzio in relazione alla corretta esecuzione del Contratto da parte del nuovo assegnatario.
- 28.2 Ai fini di cui sopra, l'Affidataria che intenda promuovere una o più delle suddette operazioni straordinarie si impegnerà in ogni caso a inserire nei propri accordi negoziali pattuizioni che escludano dal perimetro dei rapporti contrattuali oggetto di trasferimento e/o subentro il presente Contratto, fatta salva l'autorizzazione del Consorzio, restando inteso che, in difetto di quanto sopra, il Consorzio avrà diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

#### **Articolo 29 (Modifiche e integrazioni)**

- 29.1 Il presente Contratto prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

#### **Articolo 30 (Registrazione del Contratto)**

- 30.1 Il presente Contratto sarà soggetto a registrazione in caso di uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

**Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)**

- 31.1 In relazione all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") e al D.Lgs. 196/2003 nelle parti applicabili, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati dalle medesime forniti potranno essere oggetto, nel rispetto delle normative sopra richiamate e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività delle stesse Parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione (articolo 4 n. 2 GDPR) e ne prestano, occorrendo, espresso consenso.
- 31.2 Tali dati saranno trattati esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dal Contratto e unicamente per il periodo di durata dello stesso.
- 31.3 L'Affidataria si impegna ad assumere in base all'articolo 28 del GDPR, per i servizi affidati e relativi trattamenti di dati, la qualifica di Responsabile o Sub-responsabile del Trattamento Dati Personali sottoscrivendo il documento allegato e denominato "Nomina a Responsabile Del Trattamento - Addendum Al Contratto".

**Articolo 32 (Comunicazioni)**

- 32.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal Contratto. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo email, PEC o raccomandata a.r. e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per il Consorzio a:

**Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione lavorativa COOB S.C.S. - Impresa Sociale**

Via Ernesto Rossi n. 4/A – 52100 Arezzo

c.a. Amministratore Delegato, Paolo Bizzarri

PEC: coob@coob.pec.it

email: p.bizzarri@coob.it

Per l'Affidataria a:

**Futura Società Cooperativa impresa sociale**

Via Piero Gobbetti, n. 26 Arezzo (AR)

c.a. Presidente, Gianluca Bartolini

PEC: futurascarl@pec.it

email: gianluca.bartolini@coopfutura.com

- 32.2 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante PEC, consegna a mano o lettera raccomandata).



**CONTRATTO INTERNO DI AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI**  
**CONSORZIO COOB**  
rev.01 del 23/05/2022

**Articolo 33 (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.)**

- 33.1 L’Affidataria si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico del Consorzio (pubblicati sul sito internet istituzionale [www.coob.it](http://www.coob.it)) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.
- 33.2 Il mancato rispetto, da parte dell’Affidataria, della sopra citata normativa o del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico è circostanza grave che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra la stessa e il Consorzio, costituisce grave inadempimento del presente Contratto, con conseguente diritto del Consorzio di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

**Articolo 34 (Foro competente)**

- 34.1 Per ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Arezzo.

Letto, approvato e sottoscritto per scambio di corrispondenza.

**Consorzio COOB**

**Cooperativa Sociale Futura**

\_\_\_\_\_  
Dott. Paolo Bizzarri  
*L'Amministratore Delegato*

\_\_\_\_\_  
Gianluca Bartolini  
*Il Presidente*

La Cooperativa Sociale dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono e, in particolare, di aver esaminato e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 2 (Principi Generali); 4 (Durata); 5 (Corrispettivo); 7 (Dichiarazioni e garanzie dell’Assegnataria); 8 (Obblighi dell’Assegnataria); 9 (Obblighi dell’Assegnataria in materia di salute e sicurezza sul lavoro); 11 (Assicurazioni); 12 (Penali); 13 (Clausola risolutiva espressa e revoca del Contratto – Recesso del Consorzio); 14 (Costi e spese); 16 (Divieto di cessione del Contratto); 17 (Effetti delle operazioni straordinarie dell’Assegnataria sul Servizio); 22 (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.); 23 (Foro competente).



**Cooperativa Sociale Futura**

\_\_\_\_\_  
Gianluca Bartolini  
*Il Presidente*

Nome documento Futura\_Affidamento Sei Toscana\_300623(1).p7m

Data di verifica 14/05/2025 12:06:07 UTC

Versione verificatore 8.0.5-RC4


Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 BIZZARRI PAOLO	InfoCamere Qualified Electronic Signatur...	<b>NON VALIDA</b>	2
1	Firma	 GIANLUCA BARTOLINI	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	<b>NON VALIDA</b>	4
		Appendice A			6

BIZZARRI PAOLO

Esito verifica firma NON VALIDA

 **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

 **Il certificato non è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 14/05/2025 14:06:07 GMT+02:00  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/06/2023 11:56:37 GMT+02:00  
Il certificato è fuori periodo di validità  
E' possibile effettuare verifica alla data  
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

 **Il certificato non è valido**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>  
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** BIZZARRI PAOLO

**Seriale:** 0c1434

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-BZZPLA74A13F656H

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.76.14.1.1.30,CPS URI:

<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,1.3.76.16.6,displayText: Questo  
certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,

**Validità:** da 05/10/2021 07:06:41 UTC a 05/10/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni


Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

**Dichiarazione di Trasparenza:**


- (en) <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

GIANLUCA BARTOLINI

Esito verifica firma **NON VALIDA**

 **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES  
La firma è integra

 **Il certificato non è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 14/05/2025 14:06:08 GMT+02:00  
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/07/2023 09:19:54 GMT+02:00  
Validazione certificato eseguita tramite CRL  
Il certificato è revocato: data di revoca 17/01/2024 09:57:24 GMT+02:00  
E' possibile effettuare verifica alla data

 **Il certificato non è valido**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS  
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni  
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)  
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

**Dettagli certificato**

**Soggetto:** GIANLUCA BARTOLINI

**Seriale:** 5431228c2362f7ab

**Nazione:** IT

**Codice Fiscale:** TINIT-BRTGLC67D16E256N

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Utilizzo chiavi:** nonRepudiation

**Policies:** 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

**Validità:** da 14/03/2023 18:22:05 UTC a 14/03/2026 18:22:05 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione:** 20 anni

**Dichiarazione di Trasparenza:**

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

## Appendice A

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Seriale:** 01

**Organizzazione:** InfoCamere S.C.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature  
CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,OU=Qualified Trust Service  
Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

**Validità:** da 04/12/2019 09:49:37 UTC a 04/12/2035 10:49:37 UTC

#### ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

**Seriale:** 4d4afd13e8ae2789

**Organizzazione:** ArubaPEC S.p.A.

**Nazione:** IT

**Utilizzo chiavi:** keyCertSign | cRLSign

**Autorità emittente:** CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service  
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

**Validità:** da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC